

DETRAZIONI IRPEF PER SPESE ASSICURATIVE

Lo sai che....

Sebbene come ormai noto dall'anno di imposta 2014 non è più possibile portare in **detrazione IRPEF** la quota versata al Servizio Sanitario Nazionale della polizza auto obbligatoria **RCA** (responsabilità civile auto), esistono benefici fiscali o detrazioni nel caso in cui si scelga la garanzia accessoria che tutela dal rischio di morte e invalidità il conducente.

Questa, certamente non è l'unica e sola spesa assicurativa detraibile di cui vogliamo darvi conto, pertanto di seguito trovate un elenco dettagliato con aliquote e importi di riferimento:

- **Vita e contro gli infortuni.** Detrazione pari al 19% del premio, i contratti stipulati o rinnovati dal 2001 devono avere per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%. La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, di solito con una clausola aggiuntiva alla RC auto. La detrazione complessiva deve essere calcolata su un importo massimo di 530 euro.
- **Tutela delle persone con disabilità grave.** Detrazione pari al 19% su un massimo di spesa pari a 750 euro per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave.
- **Rischio di non autosufficienza.** Detrazione del 19% su un importo massimo pari a 1.291,14 euro sui premi di assicurazione relativi ai contratti che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.
- **Rischio di eventi calamitosi.** Nessun limite per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo.
- **Rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione.** In questo caso la detrazione è elevata al 90% dell'importo speso.

Al riguardo però, è altrettanto importante ricordare e precisare che la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito, a partire dalle **dichiarazioni relative ai redditi 2020** e dunque **730/2021** o **Redditi 2021**, che le **spese detraibili** possono essere indicate nei modelli dichiarativi esclusivamente se pagate con **strumenti tracciabili** quali:

- Bancomat
- Carta di credito
- Carte prepagate
- Assegni bancari
- Assegni circolari
- Bonifici bancari
- Bonifici postali

Oltre ad usare lo strumento elettronico di pagamento in capo al contribuente pesa anche l'onere della prova, ovvero occorre dimostrare l'utilizzo dello strumento di pagamento utilizzato mediante prova cartacea della transazione.

Serve quindi la ricevuta bancomat piuttosto che l'estratto conto dove si evinca il movimento. In alternativa sono ammesse anche le copie dei bollettini postali di versamento, le copie dei Mav e/o delle ricevute PagoPa.

Vale anche la semplice annotazione in fattura del pagamento sostenuto tramite strumento elettronico anche se in quest'ultimo caso sarà il soggetto a cui è stato effettuato il pagamento che deve annotarlo.